



## *Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "FRANCESCO BRUNO"**

**Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di Primo Grado ad indirizzo musicale**

Via B. Telesio, n. 2 - 87027 PAOLA (CS) Tel / Fax 0982/582293 -

C.F: 86001970788 - C.M.: CSIC86800C e\_mail:- [csic86800c@istruzione.it](mailto:csic86800c@istruzione.it)

Pec - [csic86800c@pec.istruzione.it](mailto:csic86800c@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.icbrunopaola.edu.it](http://www.icbrunopaola.edu.it)

**Prot. n. 1556/II. 3**

**Al personale docente  
Ai Sigg. genitori**

**LORO SEDI**

**Al sito web**

**OGGETTO: DISCIPLINA USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI MINORI DI 14 ANNI.**

### **PREMESSO CHE**

- la sentenza della Suprema Corte di Cassazione n°21593/2017, ribadiva l'obbligo di vigilanza e controllo da parte del personale scolastico sui minori (fino al compimento dei 14 anni di età) fino al momento in cui gli stessi non vengano presi in consegna da altri soggetti adulti, era stata revocata la possibilità a tutti gli alunni che non avessero compiuto 14 di uscire autonomamente da scuola;
- La nuova norma sopra citata (Legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha attribuito invece ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori e ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, il potere di autorizzare l'istituzione scolastica a consentirne l'uscita autonoma dai locali al termine delle lezioni.
- L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.

Appare opportuno chiarire che l'esercizio di questo potere giuridico, come tutti quelli legati alla potestà genitoriale, è finalizzato alla tutela degli interessi del minore. Nel caso specifico l'interesse del minore è individuato dalla stessa norma legislativa nel considerare l'uscita autonoma come attività utile a realizzare un processo volto alla sua autorensabilizzazione, elemento educativo funzionale alla crescita complessiva della sua autonomia personale. Secondo la norma di legge l'autorizzazione all'uscita autonoma, conseguentemente, può essere concessa dopo aver valutato attentamente nel concreto i seguenti 3 fattori:

- a) età del minore:** non appare assolutamente prudente autorizzare minori frequentanti la scuola primaria;
- b) grado di autonomia del minore:** maturità psico-fisica dell'alunno, facendo attenzione a eventuali manifestazioni comportamentali che richiedano forme di controllo intensificato o una particolare attenzione;
- c) specifico contesto ambientale:** fattori di rischio potenzialmente prevedibili in condizioni di normalità.

In conclusione, le richieste di autorizzazione (su apposito modello allegato alla presente o da scaricare dal Sito web della scuola) dovranno essere inviate via mail o presentate a mano, dietro appuntamento, con l'effetto giuridico di esonerare il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza.

Inoltre, si precisa che il personale scolastico, anche in presenza di autorizzazione validamente rilasciata, affiderà il minore solo al genitore, o ad altro adulto delegato, nel caso si sia verificata una situazione fuori dall'ordinario che non poteva essere prevista nella valutazione autorizzativa e che potrebbe esporre a pericolo l'incolomità dell'alunno.

Ovviamente nel caso di assenza di autorizzazione dei genitori, permanendo gli obblighi di vigilanza a carico dell'istituzione scolastica, al termine delle attività didattiche, i docenti dovranno consegnare gli alunni solo ai genitori o ad altro adulto da loro delegato.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Distinti saluti

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Sandra Grossi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93